

STATUTO

ERAFUTURA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ELPIDIO A MARE FM PIAZZA
GIUSEPPE MAZZINI 1

Numero REA: FM - 275354

Codice fiscale: 02461030443

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

costituzione ammonta ad euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).

Ai fini fiscali, i comparenti richiedono le agevolazioni previste per le cooperative, impegnandosi all'uopo ad effettuare tutte le iscrizioni richieste per l'ottenimento e/o la conferma dei benefici fiscali medesimi. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.19 Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art.82 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (CTS).

ART.8)- I comparenti approvano espressamente il seguente

..... STATUTO

..... TITOLO I

..... DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

..... ART.1 – DENOMINAZIONE E NORME APPLICABILI

E' costituita una società Cooperativa sociale a responsabilità limitata ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione: "ERAFUTURA COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n.381 del giorno 8 novembre 1991, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

..... ART.2 - SEDE

La società ha sede in Sant'Elpidio a Mare (FM).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

..... ART.3 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31.12.2070) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

..... TITOLO II

..... SCOPO - OGGETTO

..... ART.4 – SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare attenzione a minori e giovani, con lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto, e quindi l'attuazione di servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge n.381/1991.

La Cooperativa nasce da un progetto quasi decennale di gestione del “Centro Giovanile Casette”, sostenuto dalla Tod's S.p.A., e focalizza le sue azioni nell'ambito di politiche giovanili intese come ricerca di risposte a nuove domande sociali dei giovani che si esprimono sia rispetto all'inclusione sociale, sia alla valorizzazione di talenti e all'acquisizione di competenze, con lo scopo di allargare lo sguardo verso le criticità e le potenzialità di tutto un territorio, che consideri un nuovo modello di intervento sociale che abbracci aspetti culturali, antropologici ed economici e che sia in grado di distaccarsi da vecchie logiche di assistenzialismo e marginalizzazione del welfare.

La Cooperativa intende promuovere attività di animazione socio-educativa e culturale come pratiche di sviluppo, di inclusione, di

cittadinanza attiva e solidarietà, il cui obiettivo è contribuire ad un maggior investimento sulle capacità creative dei giovani, che non si esprimono unicamente nell'ambito della produzione artistica, ma anche in forma di imprenditività e di invenzione e/o interpretazione di nuove forme di interazione sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa e dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

.....ART.5 - OGGETTO

La Cooperativa, retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione, si prefigge di perseguire l'interesse generale della

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett.a) della legge n.381/1991.

La Cooperativa, oltre agli scopi generali, ha in particolare per oggetto:

-la gestione e animazione socio-educativa e culturale di centri giovanili;

-l'attivazione di servizi informativi denominati "Z-Generation" per aiutare i giovani a trovare la loro strada, sia in ambito lavorativo, sia nella formazione;

-l'apertura di spazi di Co-working attraverso la condivisione di luoghi fisici e strumenti di lavoro, l'instaurazione di proficue relazioni professionali, lo scambio reciproco di esperienze, conoscenze e competenze differenziate anche al fine di ottimizzare l'uso di risorse comuni;

-la promozione di interventi, azioni, progetti, centri, servizi, in cui le persone possano sviluppare la loro creatività e i loro interessi, trascorrendovi proficuamente il tempo libero creando, all'insegna della parità, maggiori opportunità nell'istruzione e nel mercato del lavoro;

-l'organizzazione di conferenze, ricerche e seminari di approfondimento socio-culturale che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;

-la progettazione, organizzazione e gestione di servizi in centri di aggregazione, centri culturali e ricreativi, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, spazi

aperti attrezzati, e ogni altro servizio volto all'educazione, informazione, socializzazione ed assistenza a favore di minori, famiglie e di altri soggetti in stato di bisogno;

-l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con enti pubblici, istituti scolastici di ogni ordine e grado e soggetti privati, con la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

-la realizzazione di servizi a supporto delle attività didattiche ed educative ed a sostegno degli studenti con disabilità di istituti scolastici di ogni ordine e grado;

-collaborazioni con aziende private finalizzate ad inserimenti lavorativi e servizi connessi;

-le attività di formazione in ambito sociale e culturale;

-l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore di soci e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni; -

-le attività di interesse turistico, con visite guidate e servizi connessi per scoprire o riscoprire la bellezza dei nostri territori, in tutti i loro ambiti, come quello culturale, naturalistico, gastronomico ed archeologico;

-l'organizzazione di viaggi culturali in Italia ed all'estero alla scoperta

del patrimonio artistico e naturalistico mondiale;

-l'attività di sensibilizzazione sociale con occasioni di incontro e di recupero di persone in qualsiasi modo svantaggiate;

-l'organizzazione di attività sportive, in particolare tornei, corsi e meeting;

-la promozione di iniziative per favorire l'approfondimento della lingua, della cultura e delle tradizioni italiane;

-l'organizzazione di mostre, eventi culturali e concerti;

-la prestazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali a favore di enti pubblici e soggetti privati;

-interventi di accoglienza integrata a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;

-il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

-assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico,

partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

-promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

-ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

-aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

..... TITOLO III

..... SOCI

..... ART.6 – SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

-concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione

degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

-partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dello scopo sociale;

-contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

i) soci prestatori, vale a dire: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

ii) soci volontari, vale a dire: persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

.....ART.6 BIS – SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.

4 della legge 59/1992.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 5 (cinque).

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a. l'importo complessivo dell'emissione;

b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di

Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c. il termine minimo di durata del conferimento;

d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

e. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

.....ART.7 – CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi

dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale

categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 12 del presente statuto:

a. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione

.....ART.8 – STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli effetti 2346, ultimo comma, c.c.

.....TITOLO IV

.....IL RAPPORTO SOCIALE

-----ART.9 – DOMANDA DI AMMISSIONE-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: -----

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale; -----
- b. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; -----
- c. per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa; -----
- d. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----
- e. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: -----

- a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
- b. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----
- c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla

appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione del bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

.....ART.10 – OBBLIGHI DEI SOCI.....

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

-del capitale sottoscritto;

-della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

.....ART.11 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

.....ART.12 – RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

d. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

.....ART.13 - ESCLUSIONE.....

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

-per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

-per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- b. risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
- c. previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d. in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e. nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;
- g. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei

rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

.....ART.14. - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE.....

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

.....ART.15 - LIQUIDAZIONE.....

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

.....ART.16 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

ART.17 – TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,
.....RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), f), e g),

oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

..... TITOLO VI

..... PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

..... ART.18 – ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 100,00 (cento virgola zero zero);
2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate

dai soci;

4. dalla riserva straordinaria;

5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiore a una.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

.....ART.19 – VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 9 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o

rimborsare quote della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

-----ART.20 – BILANCIO DI ESERCIZIO -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 59/1992;

d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di quote di partecipazione cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a Mutualità Prevalente.

.....ART.21 - RISTORNI.....

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. --

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici

intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b. la qualifica / professionalità;
- c. i compensi erogati;
- d. il tempo di permanenza nella società;
- e. la tipologia del rapporto del rapporto di lavoro;
- f. la produttività.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

..... TITOLO VII

..... ORGANI SOCIALI

..... ART.22 - ORGANI

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Organo di Controllo.

..... ART.23 - ASSEMBLEE

La convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a/r

ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche in Comune diverso purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

.....ART.24 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA.....

L'Assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
2. approva il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs n. 155/2006;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, ove richiesto, dell'eventuale soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001;

9. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e), della legge 142/2001;

10. delibera sulle modificazioni dello statuto;

11. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20. .

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

.....ART.25 – COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI.....

Sia in prima, sia in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nelle adunanze, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte,

di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, c.c., l'organo amministrativo può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 9 di cui al precedente articolo 24 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dall'organo amministrativo alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

.....ART.26 – VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI.....

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto da un Notaio, quando richiesto dalla legge, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che siano previste nell'avviso di convocazione le modalità di svolgimento dell'adunanza con mezzi telematici e le necessarie indicazioni operative, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

dove saranno presenti il Notaio o il segretario verbalizzante.

.....ART.27 - VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti.

Ciascun socio ha un solo voto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 10 (dieci) altri soci aventi diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 c.c.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

.....ART.28 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

.....ART.29 – ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti fino ad un massimo di nove.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere scelto fra i soci cooperatori.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, salvo i limiti di legge.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

.....ART.30 – COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

b. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

c. il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune;

d. l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;

e. l'ammissione di nuovi soci;

f. le determinazioni in ordine al recesso dei soci;

g. l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;

h. la decisione in ordine all'esclusione dei soci;

i. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;

j. la redazione del bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del d.lgs 155/2006.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, ove presente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

.....ART.31 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI.....

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione da spedirsi non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

.....ART.32 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

.....ART.33 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.....

Agli amministratori non spetta alcun compenso, essendo il mandato, a fronte dello scopo della Cooperativa e dell'oggetto sociale della medesima, gratuito. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.

.....ART.34 - RAPPRESENTANZA.....

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente del Consiglio di Amministrazione pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

-----ART.35 – ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Organo di Controllo può essere nominato dalla società ed è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 2543 c.c..-----

Può essere costituito da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, o da un collegio sindacale, che si compone di tre membri effettivi.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del d.lgs 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.-----

Il collegio sindacale o sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti. In tal caso, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale sono iscritti nell'apposito Registro.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ART.36 - LIQUIDATORI-----

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

.....ART.37 – LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Quote di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;

b. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;

c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

.....TITOLO IX

.....DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

.....ART.38 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina

i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

ART.39 – PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE
..... **E DEVOLUZIONE**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la cooperativa:

a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

..... **ART.40 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 c.c., in quanto compatibili, le

norme delle Società a responsabilità limitata.

I comparenti specificatamente autorizzano il trattamento dei dati
anagrafici personali sensibili, anche ad elaborazione informatica.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da
persona di mia fiducia con strumenti di tecnologia informatica ed in
piccola parte da me Notaio su undici fogli, di cui ho dato lettura ai
comparenti, i quali, da me interpellati, lo confermano ed approvano e
con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici.

Scritto in quaranta facciate e quanto fin qui della quarantunesima.

F.to Loretta Morelli

F.to Andrenacci Mario

F.to Federica Paponi

F.to Raccichini Luca

F.to Lauro Gallori Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 commi 1,2 e 3, del D.P.R.
445/2000 che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle
Imprese.

Civitanova Marche 5 agosto 2021

.....
.....
.....
.....
.....